



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'ANTIOCO**

**ORDINANZA n° (vedi stringa in alto)
(Interdizione Aree Portuali per motivi di pubblica incolumità)**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Marco M. MUSMECI, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

- VISTO** il sopralluogo effettuato in data 20/12/2020 da personale dipendente;
- VISTO** il dispaccio n° 5201696 in data 14 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che individua nell'Autorità Marittima l'ente preposto ad adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTI** i dispacci n° 031598 e 82/31052 rispettivamente in data 28 ottobre 1991 ed in data 02 luglio 1996 dell'Ispettorato Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recanti disposizioni sulla sicurezza portuale e sulla disciplina della circolazione delle autovetture dei porti;
- VISTA** la Circolare n° 38 protocollo 14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – recante il “Il riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di Funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n2005/65/CE del 23/10/2005 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTE** le propria ordinanza 20/10 del 01/06/2010 e 68/19 del 27/12/2019;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81 e 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima di porre in essere tutti quegli atti preordinati per tutelare la pubblica incolumità delle persone, l'integrità delle cose, nonché la sicurezza della navigazione e portuale.

ORDINA

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Interdizione e divieti)

Con decorrenza immediata, tutta l'area circostante le mura perimetrali del Fabbricato evidenziato nello stralcio satellitare (Allegato A), ubicato all'interno del porto commerciale di Sant'Antioco è interdetta per un ampiezza di 3 (tre) metri alla sosta e al transito veicolare e pedonale.

Articolo 2
(Ambito territoriale di applicazione)

La presente ordinanza vige nell'ambito dei perimetri delimitati nello stralcio satellitare in Allegato A.

Articolo 3
(Normativa applicabile)

Nelle zone indicate nello stralcio planimetrico (allegato A), si applicano le norme e la disciplina del Codice della Navigazione, nonché le norme in materia di sicurezza e di polizia emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco.

CAPO IV – NORME GENERALI E FINALI

Articolo 4
(Deroghe)

Eventuali deroghe necessarie per esigenze particolari, o non contemplate dalla presente Ordinanza, saranno rilasciate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco.

Articolo 5
(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave illecito penale o amministrativo, i contravventori saranno puniti ai sensi di:

- Artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione;
- Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione;
- ogni altra norma, ancorché non richiamata, applicabile in materia.
- Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta potrà essere altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo con oneri a carico del contravventore ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle presenti norme.

Articolo 6
(Pubblicità e abrogazioni)

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale consultabile al link:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>.
L'Ordinanza num. 20/2010 del 01/06/2010 è da ritenersi abrogata.

Sant'Antioco, lì (vedi data firma)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco Martino MUSMECI

